

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 9/2021/EL depositata in data 04/08/2021

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 80/2019/PRSP, deposita il 15 aprile 2019 ed emessa dalla Sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei conti, con la quale la Sezione di controllo territorialmente competente ha accertato "intempestività del piano di riequilibrio finanziario pluriennale", ai sensi degli artt. 243-*quater*, c. 7, del TUEL, disponendo contemporaneamente la sospensione degli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011, sino all'esito dell'eventuale impugnazione.

RICORRENTE:

Comune di Buonabitacolo, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Campania, Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Salerno - Ufficio del Territorio del Governo, Regione Campania.

QUESTIONE RISOLTA: a seguito della sentenza n. 34/2021, resa dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che, qualora in pendenza del termine previsto dall'art. 243-*bis*, comma 5, TUEL si svolgano le elezioni amministrative, la nuova amministrazione può adottare il piano di riequilibrio nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 25; art. 100; art. 103; art. 117, c. 3; art. 119; art. 120; *c.g.c.*: art. 2; art. 11; art. 107; artt. 123-129; artt. 172-176; art. 199; *L. cost. n. 1/2012*: art. 5; *D.L. n. 174/2012*; *L. n. 243/2012*: art. 20; *D.Lgs. n. 149/2011*: art. 4-*bis*; *D.Lgs. n. 118/2011*: All. 1, postulati nn. 8, 10, 5, 1; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)*: art. 155; art. 188; art. 243-*bis*; art. 243-*quater*.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 5/2021/EL; ord. n. 6/2021/RIS; ord. 5/2021/RIS; sent. n. 32/2020/EL; sent. n. 18/2020/EL; sent. n. 6/2020/EL; sent. n. 4/2020/EL; sent. n. 30/2019/EL; sent. n. 29/2019/EL; sent. n. 1/2019/EL; ord. n. 16/2019/EL; sent. n. 15/2019/EL; sent. n. 12/2019/EL; sent. n. 44/2017/EL; sent. n. 21/2016/EL; sent. n. 13/2016/EL; sent. n. 30/2015/EL; sent. n. 64/2014/EL; sent. n. 11/2014/EL; sent. n. 3/2014/EL; sent. n. 2/2013/EL; **SEZ. AUT.:** del. n. 22/2013; **Corte cost.**, sent. n. 142/2021; sent. n. 34/2021; sent. n. 244/2020; sent. n. 18/2019; sent. n. 89/2017; sent. n. 275/2016; sent. n. 184/2016; sent. n. 107/2016; sent. n. 13/2016/EL; sent. n. 39/2014; sent. n. 198/2012; sent. n. 72/2012; sent. n. 37/2011; sent. n. 179/2007; sent. n. 267/2006; sent. n. 29/1995.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel dichiarare inammissibile la richiesta di accertare la situazione economico patrimoniale dell'ente locale ricorrente e nel dichiarare, tuttavia, tempestiva l'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le Sezioni riunite hanno affermato che <<**L'impossibilità di esaminare il merito del PRFP e verificare le condizioni della sua omologazione è impedito dalla regola della "doppia**

perimetrazione”...e dal combinato disposto degli artt. 129 e 199 comma 2 c.g.c., in base ai quali le Sezioni riunite non possono effettuare ad un accertamento che la sezione regionale di controllo non ha compiuto>>.

Secondo il Collegio decidente, infatti, si ha che in base alla regola della “doppia perimetrazione” <<è l’oggetto concreto della decisione della Sezione regionale di controllo...a costituire presupposto dell’interesse al ricorso ex art. 123 c.g.c.; quest’ultimo, a sua volta, perimetra le questioni su cui attivare la verifica sulla corretta applicazione della legge e sulla effettività della garanzia di contraddittorio e difesa>>, pertanto <<Da tutto ciò consegue che non è possibile scrutinare la domanda sull’evoluzione dei saldi e sul loro accertamento, perché a farvi da ostacolo non è tanto la preclusione processuale interna allo stesso giudizio, in ragione del divieto di *mutatio libelli* (come sostiene la Procura), ma lo stesso limite di proponibilità del ricorso che deriva dalla regola c.d. della doppia perimetrazione>>.

Infine, per quanto attiene <<alla richiesta di dichiarare la tempestività dell’adozione del Piano e conseguentemente annullare l’impugnata delibera, il ricorso, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 34/2021 va accolto. Infatti, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità deve ritenersi che, qualora in pendenza del termine previsto dall’art. 243-bis, comma 5 Tuel si svolgano le elezioni amministrative, la nuova amministrazione può adottare il Piano di riequilibrio nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno dichiarato, con la presente pronuncia, l’inammissibilità della richiesta di accertare la situazione economico patrimoniale dell’ente locale ricorrente, statuendo, tuttavia, la tempestività dell’adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente annullamento della pronuncia resa dalla Sezione regionale di controllo, alla quale viene rimessa la verifica della situazione finanziaria in ordine alla permanenza della situazione di squilibrio strutturale e all’eventuale esame di congruità del piano presentato dal comune.

In particolare, <<*atteso che la Sezione territoriale si è limitata ad esaminare solo la questione preliminare relativa alla tempestività della delibera di adozione del piano, senza effettuare alcun accertamento sull’esistenza della situazione di squilibrio strutturale che legittima il ricorso alla procedura di riequilibrio, questo Giudice non può pronunciarsi sulla congruità interna del PRFP, né, tantomeno, sulla sua esecuzione*>>.

Se, infatti, è vero che alla luce del combinato disposto dagli artt. 129 e 199 c.g.c., spetta alle Sezioni di controllo territorialmente competenti verificare la legittimità del bilancio, <<*attivando le “modalità” del controllo ed emettendo un giudizio in grado di dare certezza ai saldi agli effetti di legge del bilancio*>>, è altrettanto vero che spetta alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione <<*giustiziare gli interessi che sono stati estromessi e/o illegittimamente lesi*>>.

Nel merito consegue l’accoglimento del ricorso nella parte relativa alla tempestività della delibera di adozione del piano da parte del comune ricorrente, non comportando ciò alcuna consequenziale approvazione/omologazione del piano stesso da parte del Supremo Consesso contabile, atteso che <<*l’interesse al contenzioso si radica solo se ed in quanto la sezione regionale abbia effettivamente svolto le proprie competenze di controllo (art. 11, comma 6, lett. e) c.g.c.), in una delle “modalità” oggi previste dal D.L. n. 174/2012 (art. 20, comma 2, L. n. 243/2012)*>>.